

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno I

Mogadiscio, 1° Settembre 1960

N. 3

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE
N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1960, n. 4 rep.: *Ricorrenze festive.*

3

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI
N. N.

PARTE QUARTA

VARIE
N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

REPUBBLICA SOMALA.
DECRETO LEGGE 30 agosto 1960, N. 4 rep.
Ricorrenze festive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RITENUTA la necessità ed urgenza di provvedere alla emanazione di nuove norme che regolino la materia delle ricorrenze festive;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto col Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 63 della Costituzione;

DECRETA:

Art. 1.

Il giorno 1° luglio, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato Festa Nazionale.

Art. 2.

Sono considerati giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della Festa Nazionale, i giorni seguenti: *

- tutti i venerdì;
- il giorno 15 aprile (giornata della solidarietà africana);
- il giorno 1° maggio (festa del lavoro);
- il giorno 26 giugno (indipendenza del Somaliland);
- il primo giorno del mese di Muharram (Capo d'Anno islamico);
- il giorno del Neirus (inizio dell'anno solare);
- il primo giorno del mese di Sciaua (Id-El-Fitr) e i due giorni successivi;
- il decimo giorno del mese di Zul-Higgia (Arafa) e i due giorni successivi;
- il dodicesimo giorno del mese di Rabi-Aual (nascita del Profeta Mohamed);
- il giorno 12 ottobre (festa della Bandiera);
- il giorno 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite).

Art. 3.

E' considerata solennità civile agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici il giorno 10 dicembre (Dichiarazione dei diritti dell'Uomo).

Art. 4.

Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della Festa Nazionale, del 15 aprile, del 1° maggio, del 26 giugno, del Capo d'Anno islamico, del Neirus, dell'Id-El-Fitr, dell'Arafa, della nascita del Profeta, del 24 ottobre e del 10 dicembre.

Art. 5.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme del presente decreto-legge è abrogata.

Art. 6.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Nazionale, a norma dell'art. 63 della Costituzione, per la conversione in legge.

Mogadiscio, li 30 agosto 1960.

IL PRESIDENTE
Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 133.
Mogadiscio, li 31 agosto 1960.
Il Magistrato ai Conti delegato: BORMIOLI.

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI
N. N.

PARTE QUARTA

V A R I E
N. N.